

REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi _____

REDATTA PARCELLA

il _____

Campione Penale N°

N. 3/07 del Reg. Gen.

N. 34/07 del Reg. Sent.

Estratto Esecutivo

il _____

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. _____

- Corte Assise _____

- Uff.Ademp.Esec.Trib/GIP _____

1[^] CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilasette il giorno 17 del mese di Luglio in Roma

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

1. dott.	Antonio	CAPPIELLO	Presidente
2. dott.	Eugenio	MAURO	Consigliere
3. Sig.	Beniamino	BECCIA	}
4. Sig.	Fabrizio	ROCCHI	}
5. Sig.	Paolo	SALVAGNI	}Giudici
6. Sig.ra	Lucia	MENTO	}popolari
7. Sig.ra	Maria Pia	SAMMARTINO	}
8. Sig.	Aldo	GABELLI	}

ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale in grado d'appello

C O N T R O

1) CALISTI Luciano, n. Roma il 6/2/1972 – Res. in Roma Via F. Casorati n. 72
int. 1 – Arrestato il 6/11/2005 -

Difeso dall'Avv. Petrelli Francesco, Via G. Serafino n. 8 – Roma – e Avv.
Condoleo Marina, Via Arezzo n. 49 – Roma –

DETENUTO C. C. REBIBBIA PRESENTE

2) CALISTI Gianluca, n. Roma il 27/12/1978 – Res. in Roma Via F. Casoriti n. 72 – Arrestato il 15/11/2005 -

Difeso dall'Avv. D'Aloisi Sandro, Via S. Tommaso D'Aquino n. 116 Roma -

DETENUTO C. C. REBIBBIA PRESENTE

3) DI PLACIDO Massimo, n. Roma il 9/9/1981 – Res. in Roma Via Antonio Banfi n. 24 – Arrestato il 4/1/2006 –

Difeso dall'Avv. Manca Piergiorgio, Via R. Fauro n. 86 – Roma –

DETENUTO C. C. REBIBBIA PRESENTE

Parti Civili:

1) SERILLI Loredana, n. Rieti il 5711/1968 **in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Silvestri Alex -**

rappresentata dall'Avv. Petrucci Luca, Via Premuda n. 6 – Roma –

2) SERILLI Loredana, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Silvestri Attilio –

Rappresentata dall'Avv. Michetelli Cristina, Via Premuda n. 6 – Roma -

IMPUTATI

a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, co. 1, n. 1, 575 e 577 co. 1, n. 3 e 4, in relazione all'art. 61 n. 1 c.p., (concorso in omicidio volontario pluriaggravato dal numero dei concorrenti, dalla premeditazione e dal motivo futile), per avere, in concorso tra loro, cagionato la morte di Silvestri Giuseppe, facendolo oggetto di due colpi di pistola, esplosi materialmente dal Calisti Gianluca (uno dei quali, mortale, alla schiena); con l'aggravante della premeditazione, per essere stato il delitto organizzato, con piena accettazione del rischio (dimostrata dal possesso della pistola), nell'ambito di una "spedizione punitiva" organizzata dopo il coinvolgimento di uno dei correi, il Calisti Luciano, in un diverbio violento, per motivi di circolazione stradale e di parcheggio, che lo aveva contrapposto al Silvestri e ad altre persone che con questi si accompagnavano; e con l'ulteriore aggravante del motivo futile, tenuto conto della evidente sproporzione tra il fatto incriminato e la stessa "spedizione punitiva", da un lato, e le ragioni del diverbio originario, dall'altro. Acc. in Roma nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2005

b) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 112, co. 1, n. 1, c.p., 12 e 14 l. 14/10/1974, n. 497, 61, n. 2, c.p. (concorso nella detenzione pluriaggravata di arma comune da sparo), perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, concorrevano nella detenzione abusiva di una pistola automatica, allo stato non ancora identificata, con la quale il Calisti Gianluca esplodeva il colpo mortale. Acc. nelle circostanze spazio-temporali di cui sopra.

c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, co. 1, n. 1, c.p., 12 e 14 l. 14/10/1974, n. 497, 61, n. 2 c.p. (concorso nel porto pluriaggravato di arma comune da sparo), perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a), concorrevano nel porto abusivo di una pistola automatica, allo stato non ancora identificata. Acc. nelle circostanze spazio-temporali di cui sopra.

d) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, co. 1, n. 1, c.p., 4 legge 18/4/1975 n. 110, 61, n. 2 c.p. (concorso nel porto pluriaggravato di oggetti atti ad offendere), perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, in concorso tra loro, portavano abusivamente fuori dalla propria

abitazione, sulla pubblica via, spranghe di ferro ed altri attrezzi (tra questi, un antifurto del tipo bloccapedali marca Bullok, un tubo di metallo con raccordo a curva lungo cm. 75, una chiave a croce per serraggio bulloni, un cric), chiaramente utilizzabili utilizzati per l'offesa alle persone. Acc. nelle circostanze spazio-temporali di cui sopra.

Appellanti gli imputati e le parti civili avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Roma emessa in data 2/10/2006 la quale condannava il I° e il II° imputato alla pena di anni 18 di reclusione; il III° imputato alla pena di anni 16 di reclusione, oltre al pagamento pro capite delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

CONCLUSIONI

- Il PG chiede la riforma della sentenza per tutti gli imputati tranne che per Di Placido Massimo che chiede l'assoluzione dal reato sub b), l'esclusione dell'aumento di pena corrispondente e la conferma della sentenza nel resto.
- Il difensore del 1° imputato si riporta ai motivi di appello.
- Il difensore del 2° imputato chiede la quantificazione della pena in anni 15 e mesi 4 di reclusione, in subordine l'accoglimento dei motivi di appello.
- Il difensore del 3° imputato insiste in via principale sulla riduzione di pena ad anni 13 di reclusione e l'accoglimento dei motivi di appello.
- I difensori delle parti civili si riportano alle conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio si procedette nei confronti di Luciano, Andrea e Gianluca CALISTI, Massimo DI PLACIDO e Alessandro CIRIACI col rito del giudizio abbreviato, ritualmente e tempestivamente richiesto, per rispondere, in stato di detenzione, del reato di omicidio volontario aggravato in danno di Giuseppe SILVESTRI (capo A), di porto e detenzione di arma da sparo ed armi improprie (capi B, C e D), di lesioni personali aggravate (capo E), di violazione del codice della strada (capo F) e di uso di arma in luogo pubblico (capo G) fatti tutti avvenuti il 5 novembre 2005.


Con sentenza del 20 aprile 2006 il G.u.p. presso il Tribunale di Roma riconobbe tutti gl'imputati colpevoli dei reati loro ascritti, esclusa l'aggravante della premeditazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti residue per Luciano e Gianluca CALISTI e prevalenti per gli altri, condannò Luciano e Gianluca CALISTI alla pena di anni diciotto di reclusione, il CIRIACI alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, il DI PLACIDO alla pena di anni sedici di reclusione e Andrea CALISTI alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione con le conseguenze di legge e tutti, in solido, al pagamento di una provvisoria di 150000,00 euro e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

Il difensore di Gianluca CALISTI ha impugnato la sentenza di condanna chiedendo: la derubricazione del reato di cui al capo A in quello di omicidio preterintenzionale (I motivo), la rinnovazione parziale del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sull'imputato (II motivo), l'esclusione dell'aggravante di cui al all'art. 61 n. 1 c.p. (III motivo), il riconoscimento dell'attenuante della provocazione (IV motivo), l'assorbimento del reato di cui al capo B in quello del reato di cui al capo C (V motivo), la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (VI motivo), il riconoscimento delle prevalenze delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti (VII motivo) ed ha lamentato l'eccessività della pena base (VIII motivo) e di quella inflitta per l'applicazione dell'art. 81 capov. c.p. (IX motivo).

Il difensore di Luciano CALISTI ha impugnato la sentenza di condanna chiedendo: l'assoluzione per non aver commesso il fatto (I motivo), l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 52 c.p. anche nelle sue varie forme (putativa ed eccesso colposo) (II motivo), la derubricazione del fatto nel reato di rissa di cui all'art. 588, comma II, c.p. (III motivo), l'assorbimento del reato di cui al capo B in quello del reato di cui al capo C (IV motivo), l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 52 c.p. nelle sue varie forme in relazione ai reati di cui ai capi E e G (V motivo), in subordine, l'applicazione dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) (VI motivo), la rinnovazione parziale del dibattimento per procedere ad un perizia balistica (VII motivo), l'applicazione dell'art. 88 o 89 c.p. tenuto conto della consulenza di parte prodotta (VIII motivo), l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (IX motivo), il riconoscimento della concessione dell'attenuante della provocazione (X motivo), quella del risarcimento del danno (XI motivo), il riconoscimento delle prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti ed ha lamentato l'eccessività della pena base e di quella inflitta per l'applicazione dell'art. 81 capov. c.p. (XII motivo).

Il difensore di Andrea CALISTI ha impugnato la sentenza di condanna chiedendo la derubricazione del fatto nel reato di rissa di cui all'art. 588, comma II, c.p. con conseguente assorbimento del reato di lesioni personali (I motivo), l'applicazione dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) (II motivo), l'insussistenza dei reati di cui ai capi B, C e G per non aver commesso i fatti (III motivo), l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (IV motivo), la concessione dell'attenuante di risarcimento del danno (V motivo) ed ha lamentato l'eccessività della pena (VI motivo).

Il difensore del DI PLACIDO ha impugnato la sentenza di condanna chiedendo: l'applicazione dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) (I motivo), l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (II motivo), la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (IV motivo) ed ha lamentato l'eccessività della pena base e di quella inflitta per l'applicazione dell'art. 81 capov. c.p. (III motivo).



Il difensore del CIRIACI ha impugnato la sentenza di condanna chiedendo: l'assoluzione per non aver commesso il fatto (I motivo), in subordine l'applicazione dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) (II motivo), l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (III motivo) ed ha lamentato l'eccessività della pena base e di quella inflitta per l'applicazione dell'art. 81 capov. c.p. (IV motivo).

I difensori delle parti civili hanno impugnato la sentenza chiedendo l'aumento della provvisionale già concessa.

All'udienza del 10 luglio 2007 tutti gli imputati hanno chiesto la diminuzione della pena loro inflitta nella misura di anni tre di reclusione ai sensi dell'art. 599, comma IV, c.p.p. ma la Corte, non ritenendo congrua tale riduzione di pena per Gianluca e Luciano CALISTI e per il DI PLACIDO, ha rigettato la richiesta per costoro ma l'ha accolta per quanto riguarda il CIRIACI ed Andrea CALISTI disponendo la separazione degli atti e la continuazione del dibattimento nei confronti degli altri.

Dopo la relazione dello scrivente, il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza ad eccezione della condanna per il reato di cui al capo B.

I difensori delle p.c. hanno chiesto la conferma della sentenza e l'aumento della provvisionale.

I difensori dei restanti imputati si sono riportati ai motivi di impugnazione illustrandoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva, in diritto, la Corte che la sentenza del G.u.p. nella sostanza è ineccepibile e come tale va confermata *in toto* ad eccezione della condanna per il reato di cui al capo B come poi si vedrà.

Innanzitutto è pacifico che Gianluca CALISTI è colui che ha fatto fuoco contro il SILVESTRI causandone la morte con l'arma procurata dal DI PLACIDO (capo A).

E' altrettanto pacifico che il DI PLACIDO ha procurato l'arma e l'ha portata con sé sull'auto di Luciano CALISTI dove si trovavano Andrea CALISTI e il CIRIACI (capi B e C).

E' altrettanto pacifico che gl'imputati hanno proceduto alla manomissione della targhe automobilistiche delle auto VW Golf targate BE 480DY e AL 713DX di proprietà dei fratelli Luciano ed Andrea CALISTI (capo F).

E' altrettanto pacifico che tutta la vicenda è stata innescata da Luciano CALISTI sia nella parte antecedente quando ha aggredito senza alcuna ragione l'auto dei SILVESTRI, rei di aver rallentato l'andatura delle loro vetture per l'entrata al ristorante, e di aver organizzato la spedizione punitiva sempre contro i SILVESTRI coinvolgendo suo fratello Andrea, il nipote Gianluca e gli altri due, il DI PLACIDO e il CIRIACI dovendosi, quindi, ritenere il maggior responsabile della morte del SILVESTRI.

E' altrettanto pacifico che sono stati esplosi colpi di arma da fuoco in luogo pubblico (capo G).

Si precisa che i motivi dell'impugnazione comuni agli imputati verranno esaminati congiuntamente al fine di evitare una prolissa ripetizione delle stesse motivazioni.

Ciò premesso, in via preliminare, va respinta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dal difensore di Gianluca CALISTI per disporre una nuova perizia psichiatrica sul suo assistito in quanto affetto da disturbo *borderline* della personalità n(motivo II), non essendo essa assolutamente necessaria ai fini del decidere.

Non va dimenticato che la S.C. , con decisione mai riformata, ha stabilito che: *"In tema di giudizio abbreviato, la definibilità, allo stato degli atti, di cui all'art. 440 cod. proc. pen., è incompatibile con l'assenza di decisività degli elementi esistenti e con la subordinazione della decisione alla necessità di procedere alla cognizione di ulteriori elementi rispetto a quelli già acquisiti al rapporto processuale. Pertanto, anche la necessità di disporre una perizia psichiatrica, in quanto condiziona la definibilità del processo allo stato degli atti, risulta di ostacolo a considerare gli elementi già acquisiti come sufficienti a poter definire il giudizio. Ne' vale osservare*

che la perizia psichiatrica attiene alla imputabilita' e non agli elementi del reato, oggetto della imputazione, perche' le norme sul giudizio abbreviato debbono porsi in relazione alla scelta di un rito in cui non puo' avere rilievo una valutazione che sia estranea al dato processuale dello stato degli atti, specificamente indicato dalla norma di cui all'art. 440 cod. proc. pen.." (Cass. sez. I, ud. 14 ottobre 1993 n. 10369, riv. 197901) e che: "La richiesta di perizia psichiatrica per l'accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non e' in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l'imputato abbia la piena capacita' di intendere e di volere. Spetta al giudice la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l'esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimita', la meritevolezza della richiesta di perizia psichiatrica." (Cass. sez. IV, ud. 12 aprile 2005 n. 20593 riv. 232096) ed infine che: "La perizia e' mezzo di prova neutro, non classificabile - ai sensi dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. - ne' come prova a carico dell'imputato ne' come prova a discarico, di talche' va escluso che possa essere qualificata come "prova decisiva" (Cass. sez. VI n. 37033 del 18 giugno 2003 m.228406).

Ora, la Corte non può fare a meno di rilevare che una perizia appare, oggi, del tutto inutile in quanto dovrebbe aver luogo a distanza di oltre due anni dai fatti e tenuto conto che si tratterebbe di un episodio di discontinuità ormai cessato come ha affermato il consulente.

Va tenuto conto, poi, che si tratta di accertare fatti situati nel tempo con argomenti *ex post* ossia si deve valutare lo stato di mente dell'imputato al momento del fatto con riferimento cronologico, cioè ormai lontano dal momento dell'osservazione peritale.

Quanto al disturbo di personalità lamentato è noto che fino alla nota sentenza delle SS.UU. del 25 gennaio 2005 n. 9163 ric. Raso, riv. 230317 la giurisprudenza della S.C. era consolidata nel senso che: "In tema di imputabilita', il complesso normativo costituito dagli artt. 85,88,89 e 90 del codice penale richiede, ai fini della

esclusione o della attenuazione di essa, una infermità (termine inteso in una accezione più lata di quello "malattia") di natura ed intensità tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi della persona, eliminando o scemando la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Le cosiddette "abnormalità psichiche", quali le nevrosi o le psicopatie, non indicative di uno stato morboso a differenza delle psicosi acute o croniche, e che si concretano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non sono annoverabili tra le infermità mentali anzidette e non sono rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 del codice penale." (da ultimo v. Cass. sez. VI, 12 marzo 2003 n. 22765 m. 226006) per cui un imputato, affetto da disturbi della personalità non poteva essere riconosciuto nemmeno affetto da vizio parziale di mente.

Tale sentenza delle SS.UU., invocata dalla difesa, non ha ribaltato del tutto tale orientamento giurisprudenziale ma ha precisato che "ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di "infermità" anche i gravi disturbi della personalità a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità tali da escludere o scemare grandemente la capacità d'intendere o di volere e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa".

In altre parole è vero che ora tra le infermità possono rientrare anche i disturbi della personalità ma innanzitutto essi debbono essere gravi, in secondo luogo la gravità e l'intensità debbono essere tali da escludere o da scemare grandemente la capacità d'intendere e/o di volere e, in terzo luogo, deve sussistere un nesso eziologico tra il grave disturbo della personalità e la specifica azione criminosa ossia tale che consenta di ritenere la seconda determinata dal primo ossia che si accerti la relazione di causa ed effetto tra questa grave infermità e la condotta criminosa e, infine che deve essere il giudice ad verificare la gravità e l'infermità del disturbo.

Occorre, cioè, che il disturbo riscontrato deve essere "idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura) che, incolpevolmente rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore

sociale del fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi" (così in motivazione).

Lo scopo di queste precisazioni è evidente.

La S.C. si è resa conto che aprendo l'ingresso nel campo dell'imputabilità ai disturbi della personalità, tenuto conto dell'assenza di sicuri ancoraggi scientifici, come poi si dirà, e per non violare il principio costituzionale della tassatività (Corte cost. sent. nn. 96 del 1981 e 114 del 1998), si poteva riconoscere a un flusso di disturbi di incerta origine e che potevano venire catalogati con formule generiche quali disturbo psichico, disturbo della personalità, psicopatia, il c.d. *borderline* etc. la qualifica di "infermità" in contrasto con la sicurezza dell'accertamento di quella ancorata a sicuri fenomeni patogenetici ed ha posto limiti ben precisi ed insuperabili per evitare l'accavallarsi di diagnosi generiche ed incerte ma che potevano comportare un riconoscimento di un'infermità di mente che, in realtà, era solo un disturbo psicologico e non psichiatrico.

Il c.t. di parte perviene sbrigativamente alla diagnosi di "disturbo di personalità *borderline*" solo traendo dalle dichiarazioni dell'imputato e da una circostanza ormai lontana nel tempo gli elementi ritenuti utili per caratterizzare tale disturbo.

Il c.t. prof. Anselmi ha svolto un approfondito esame della situazione familiare dell'imputato, evidenziando la personalità disorganizzata e violenta del padre Sincero - fratello di Luciano - e le difficoltà incontrate dalla madre dell'imputato e da Gianluca stesso nel corso della adolescenza, nella sua vita scolastica e successivamente, essendo stato riformato al servizio di leva, sul quale per contro aveva molto investito; anche la discussione svolta dal c.t. è certamente approfondita, avendo egli chiarito l'influenza negativa avuta dalla figura paterna sullo sviluppo della personalità dell'imputato. Tuttavia, non sono condivisibili le conclusioni raggiunte dal c.t. circa la grave compromissione della capacità di volere dell'imputato a causa del grave disturbo di personalità *borderline* da cui sarebbe affetto in quanto non sono emerse caratteristiche tali da configurare uno scompenso da disturbo di personalità schizotipico connotato da gravità e intensità tali da poter

incidere sulla capacità di intendere e di volere, condizione quest'ultima che è necessaria, secondo i principi affermati dalla sentenza già richiamata delle SS.UU. n. 9163 del 2005, per poter attribuire rilievo alle anomalie indicate ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. nè, per quanto riguarda la riforma dal servizio militare, vi sono state recidive e non si era e non si è manifestato alcun sintomo di rottura di natura psicotica o, comunque, di rilievo psicopatologico con la realtà esistenziale.

Sul punto il G.u.p. ha giustamente ritenuto che:

"In realtà, sembra potersi affermare che a seguito degli esiti della visita di leva, l'imputato abbia trovato - anche se con fatica - un equilibrio sufficientemente stabile proprio grazie al sostegno trovato nella famiglia di origine e segnatamente nelle figure degli zii, Luciano ed Andrea; la stessa condotta attuata in occasione della vicenda oggetto del procedimento appare in netto contrasto con la diagnosi formulata dal c.t.; sul punto, va rilevato come il Gianluca si sia perfettamente inserito nel gruppo, coadiuvando fattivamente gli zii nella organizzazione della spedizione punitiva ed anzi fornendo un contributo attivo ed essenziale tramite il reperimento del Di Placido; come nella fase iniziale della lite abbia assunto un comportamento coerente con le linee di condotta degli altri, senza manifestare alcuna reazione esagerata ovvero incontrollata; giova in proposito ricordare come non sia stato Gianluca il primo ad estrarre la pistola, né sia stato egli il primo ad esplodere colpi di arma da fuoco; e ciò nonostante uno dei suoi zii avesse espressamente richiesto l'uso dell'arma, segno evidente che, nonostante lo stress cui era sottoposto, egli è stato in grado di autodeterminarsi senza dipendere passivamente da scelte altrui. L'avvenuta uccisione del Silvestri, dunque, non costituisce la manifestazione del disturbo di personalità borderline ipotizzato dal c.t, ma piuttosto il frutto di una scelta motivata ed inserita in uno specifico contesto certamente violento, certamente causa di "sovraccarico emotivo", ma non tale da influire sulla sua capacità di comprendere appieno il valore o il disvalore sociale di una azione - che per la verità sembra aver compreso perfettamente - ovvero da compromettere la sua capacità di volere; in conclusione dunque le condizioni psichiche di CALISTI Gianluca al momento del fatto non rivestivano quei caratteri richiesti dalla più recente giurisprudenza perché si possa ritenere sussistente una compromissione della capacità di intendere e di volere." (sent. pp. 33,34).

Questa motivazione è precisa, dettagliata, conforme al diritto e alla scienza per cui questa Corte la condivide pienamente e ad essa si riporta adottandola totalmente.

Ora, *"lo stabilire se l'imputato, riconosciuto affetto da infermità mentale, fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d'intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una questione di fatto la cui valutazione, mercede l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica competente*

esclusivamente al giudice di merito (Cass. sez. I, 24 gennaio 1989 n. 2883 m. 180615) e che "la differenza tra vizio parziale e totale di mente, e' di carattere prevalentemente quantitativo, trovando essi il comune presupposto in una infermita' incidente sulla sfera psichica del soggetto e sulla di lui capacita' di intendere e di volere e differendo solo nel quantum di tale incidenza che dara' vita al vizio totale, ove sia tale da escludere la detta capacita', ed a quello parziale, ove scemi grandemente, senza escluderla, la capacita' stessa." (Cass. sez. I, 14 gennaio 1982 n. 3405 m. 153009).

Quelle conclusioni del consulente, del tutto apodittiche ("ritengo", "potrebbero"), non affatto dimostrative della gravità o intensità tali da scemare grandemente la capacità di intendere e/o di volere e del nesso eziologico col delitto commesso non possono in alcun modo essere prese in considerazione da alcuno per la loro genericità e per le conseguenze erronee in punto di diritto.

Va precisato, infatti, che il manuale DSM-IV-TR indica nove criteri per diagnosticare il disturbo *borderline* di personalità: diffusione d'identità (un criterio), stati d'animo disfunzionali (tre criteri), relazioni interpersonali disturbate o paura di abbandono reale o immaginario (due criteri), comportamento impulsivo (un criterio), comportamento autodistruttivo o suicidiario (un criterio), brevi esperienze psicotiche (cfr. p. 756) criteri che non sono stati posti in evidenza dalla consulenza tecnica.

Il manuale ICD-10 precisa, poi, che per sintomi psicotici devono intendersi situazioni in cui siano presenti deliri, allucinazioni o stupore depressivo che effettivamente non sono stati riscontrati nell'imputato.

Ne deriva che il significato di "*borderline*" o meglio "disturbo *borderline* della personalità" in ambito nosografico-clinico è un quadro psicopatologico in cui la sintomatologia di base è costituito, come si è visto, da: presenza di ansia libera, sintomi nevrotici multipli, disturbi della sessualità, impulsività, sospettosità e diffidenza, abuso di alcol e/o sostanze stupefacenti, disforia e depressione, tentativi



di suicidio, mancanza di integrazione tra i vari settori della loro vita psichica, ipersensibilità, tendenza all'isolamento.

Scientificamente tale inquadramento diagnostico è talmente diffuso da risultare comprensivo di un'ampia ed eterogenea gamma di sintomi e di pazienti, di un numero indeterminato di forme psichiatriche difficilmente collocabili (e, quindi, molto usate dai consulenti di parte quando manchi una reale infermità!) per cui accade che sotto la stessa dizione si trovino soggetti molto diversi che vanno dalla semplice abnormità del carattere o disturbo di personalità alle psicosi ossia le varianti anomale o marginali della schizofrenia.

A questa situazione di fatto va aggiunto che, come ha evidenziato un'illustre studiosa della materia, le infermità transitorie ossia quelle condizioni morbose che si ricollegano non già ad infermità abituali ma bensì a stati patologici temporaneamente circoscritti, insorgenti nell'immediatezza della commissione del delitto e ad esso strettamente connessi tra cui la c.d. reazione a corto circuito, la reazione esplosiva, il discontrollo episodico e così via per essere penalmente rilevanti devono presentare un'intensità ben superiore alla normale alterazione della capacità di intendere e di volere (come, del resto, ha sottolineato la surrichiamata sentenza delle SS.UU.) - anche questa non dimostrata - anche per evitare che sul principio di colpevolezza prevalga una visione esasperata deterministica della responsabilità penale. Ora, *"...all'esigenza di criteri di individuazioni particolarmente precisi, si contrappone tuttavia, sul piano teorico una concettualizzazione dottrinale piuttosto eterogenea quanto a definizioni e criteriologie valutative...Purtroppo, tuttavia, questa eterogeneità di impostazioni si riflette negativamente sul piano pratico dell'accertamento per il quale non sono stati ancora perfezionati criteri sufficientemente omogenei e di facile applicazione al fine di apprezzare il valore morboso di quei disturbi mentali transitori in cui non sono riscontrabili stati patologici di base."*

Se ne potrebbe dedurre, quindi, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, che a parte le malattie mentali fondate su base organica, le altre siano solo mere



costruzioni di fattori comportamentali dovute all'opinione personale del perito o del c.t. che analizza la condotta di una persona in base alla scuola di pensiero in cui si è formato e fornisce al giudice non fatti ma solo ipotesi di lavoro non suffragate da elementi concreti, come sostiene un altro noto studioso della materia.


Da non dimenticare, poi, che la migliore dottrina psichiatrica onestamente segnala che quando si parla di *capacità di intendere e di volere*, di *vizio di mente*, di *immaturità*, di *deficienza psichica*, di *coscienza e volontà* e così via non si mette in discussione nessuna "verità" ma si utilizzano semplici convenzioni, finzioni del tipo "come se" cioè concetti di vario grado carenti di obiettività e scientificità.

In effetti un noto psichiatra giudiziario onestamente afferma: *"Ad essere rigorosi bisogna comunque ammettere che ancora oggi la valutazione delle specifiche alterazioni delle capacità di un soggetto al momento di un fatto reato sia un'operazione che conserva, nella grande maggioranza dei casi, ampi margini di opinabilità vista appunto la scarsa correlabilità tra patologia e comportamento."* ed ancora: *"Inoltre tanto per il comportamento suicida come per il comportamento omicida non si conosce ancora con precisione quale sia lo specifico legame che si viene a creare tra condizione psicopatologica di base e comportamento ed il nesso causale appare il più delle volte affermato ma non effettivamente provato."*

Ne consegue che anche a voler seguire i risultati della consulenza l'imputato sarebbe affetto solo da un disturbo di personalità di grado minimo senza alcun riferimento psicotico e tale, comunque, da non incidere sulla capacità di intendere e/o di volere.

Infatti per le implicazioni psichiatrico-forensi è di enorme importanza tener conto del grado, tipo ed entità di compromissione dell'autonomia funzionale dell'Io che caratterizza ed accompagna il quadro psichico. Una cosa, infatti è lo sconfinamento psicotico ed altro è, invece, il contenimento nella caratterialità o nell'abnormità genericamente intese.

Il disturbo da cui sarebbe affetto l'imputato non rientra, quindi, nè tra le infermità mentali di tipo psicotico nè tra quelli gravi della personalità per cui non



deve essere compreso, ad avviso di questa Corte, tra quelli in grado di influire sulla capacità di intendere e/o di volere secondo il legislatore e secondo lo stato attuale della giurisprudenza.

Non va mai dimenticato, poi, che il disturbo *borderline* di personalità spesso è concomitante con i disturbi dell'umore per cui il consulente avrebbe dovuto evitare di porre una diagnosi di disturbo *borderline* basandosi solo sulla presentazione trasversale senza aver documentato che la modalità di comportamento ha un esordio precoce e un decorso persistente secondo il manuale DSM-IV-TER.

Invero, i disturbi patologici psichici, sostiene un altro illustre studioso, privi di adeguate contropunte si manifestano sul piano fenomenico attraverso condotte-sintomo integrantisi in fatti-reato.

E' chiara l'interpretazione quando il reato viene commesso durante un episodio delirante o acuto in cui lo stato di coscienza del soggetto è più o meno compromesso e tutta la personalità è sconvolta da una reazione psicotica che induce automatismi sganciati da ogni possibilità di comprensione, progettazione ed analisi di tipo auto e/o etero-distruttivo, fuori di ogni analisi e controllo.

Fuori di questa ipotesi, l'unica che dia certezza assoluta al giudice, non esiste una risposta certa e chiara, poiché, a parte casi estremi, si tratta di convenzioni.

In linea di massima si può sostenere, con la migliore dottrina psichiatrica, che il vizio di mente esista solo in quei casi in cui il reato può essere iscritto nella patologia di mente di cui il soggetto è portatore ed essere ritenuto sintomatico dei relativi disturbi psicopatologici. In difetto o in assenza di detto rapporto anche il malato di mente può essere ritenuto imputabile per il reato che gli viene addebitato nel senso che, pur essendo egli affetto da disturbi psichici, non può, per ciò solo, essere considerato infermo di mente.

In altre parole il piromane non può per essere tale essere ritenuto non imputabile del reato di omicidio, non essendovi alcun rapporto tra la sua monomaniacalità e il reato di omicidio ed è ciò che la più volte richiamata sentenza delle SS.UU. ha mutuato e stabilito.



Di conseguenza, valore di malattia può essere riconosciuto solo in quei delitti sintomatici di disturbi psicopatologici che rientrano nello studio descrittivo delle malattie (nosografia) con caratteristiche evolutive e di intensità elevata (acuzia) incompatibili con un funzionamento dell'Io stabile nel tempo.

Al di fuori di tale parametro si entra nel campo della discrezionalità massima senza alcun confine superando i limiti voluti dal legislatore allo scopo di evitare proscioglimenti non dovuti utilizzando la nozione di "infermità" come contenitore senza confini e senza limiti.

In effetti, nessuno dei sintomi da cui può essere affetto l'imputato comprende, secondo i manuali DSM-IV-TR e ICD-10, il pensiero omicidiario mentre sarebbero presenti altri non rilevanti ai fini che qui interessano.

In conclusione, richiamando tutto quanto già espresso a proposito della ormai famosa sentenza Raso delle SS.UU., va rigettato il II motivo della difesa Gianluca CALISTI.

Va respinta, altresì la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dal difensore di Luciano CALISTI per disporre una perizia balistica sulla provenienza e attribuzione del colpo che attinse il SILVESTRI alla gamba (motivo VII).

Va ricordato che sulla ferita alla gamba del SILVESTRI in realtà non si è potuto chiarire come, quando e in che modo costui sia stato ferito.

Sul punto vale la pena di riportare quanto il G.u.p. ha scritto in merito:

"Per quanto riguarda invece la lesione alla gamba riportata dal Silvestri, occorre svolgere alcune considerazioni: più di un teste ha riferito che Andrea [CALISTI] - effettuando una manovra di retromarcia con la propria vettura - avrebbe investito Silvestri Giuseppe, il quale avrebbe poi gridato di avere una gamba rotta, circostanza questa che gli avrebbe impedito di allontanarsi insieme a tutti gli altri a seguito della esplosione del o dei colpi da parte del Di Placido (cfr. dich. Liberati fol. 21; Serilli Pierluigi fol. 22; Camposeo fol. 25; Silvestri Walter fol. 60). L'investimento sarebbe stato confermato anche da Luciano CALISTI, il quale, nel corso del suo interrogatorio, ha precisato che effettivamente Andrea - tentando di allontanarsi con la vettura - "era passato sopra " a qualcuno (cfr. interr. Luciano [CALISTI] al PM il 10.1.06 fol. 224 fasc. riunito). L'esame autoptico effettuato sulla vittima ha escluso

non solo la presenza di fratture di alcun genere agli arti inferiori, ma anche di ogni altro forma di lesività obiettiva, ad eccezione di una minima ecchimosi digitata alla coscia sinistra, del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, (cfr. c.t. autoptica, fol. 1269) e di un colpo di arma da fuoco, che risulta aver attinto la gamba destra della vittima con foro di ingresso "...subito al disotto del cavo popliteo di destra in prossimità della linea mediana a cm 43 dal piano calcaneare, con ...tramite penetrante orientato secondo un asse obliquo dall'alto verso il basso, da dietro in avanti e da destra verso sinistra..." e foro di uscita in corrispondenza della faccia mediale del 1/3 prossimale dell'arto, 41 cm superiormente al piano calcaneare con "tramite penetrante nei tessuti muscolo - tendinei sottostanti orientato secondo un asse obliquo dal basso verso l'alto, dall'avanti in dietro e da sinistra verso destra ..." (cfr. c.t. autoptica, fol. 1270).

La lesione descritta - certamente riconducibile alla esplosione di un colpo di arma da fuoco - ha dunque attinto la gamba destra della vittima posteriormente, quando questa si trovava in posizione quantomeno lateralmente obliqua rispetto al suo aggressore. Come si avrà modo di chiarire in seguito la angolazione è opposta rispetto a quella riscontrata nel colpo mortale inferto al Silvestri in un momento successivo e attribuibile a Gianluca CALISTI (da destra verso sinistra il primo; da sinistra verso destra il secondo); tuttavia, tale osservazione non è incompatibile con la riconducibilità di entrambi i colpi alla mano del CALISTI, che li avrebbe in ipotesi esplosi in rapida successione: non può infatti escludersi che il Silvestri, attinto alla gamba destra, si sia chinato verso il basso, contemporaneamente ruotando sul proprio asse verso sinistra, così esponendo al suo aggressore la regione scapolare sinistra, ove è stato riscontrato il foro di ingresso del colpo mortale.


Tale ricostruzione appare tuttavia incompatibile con l'espressione di dolore attribuita dai testi al Silvestri in riferimento ad una ipotetica ed insussistente frattura alla gamba: se infatti il colpo di arma da fuoco in discussione è stato esplosivo dal Gianluca contestualmente o immediatamente prima di quello mortale, non si comprende che cosa abbia causato al Silvestri un dolore tale da fargli gridare di avere una gamba rotta.

Premesso che - trattandosi in entrambi i casi di colpi che hanno attinto la vittima quando questa era in vita - non è possibile stabile quanto tempo sia trascorso tra il primo ed il secondo, appare per contro molto verosimile - ad avviso del Giudice - che in realtà il primo colpo - quello che ha attinto il Silvestri alla gamba destra - non sia stato esplosivo dal Gianluca, ma piuttosto dal Di Placido; in tal senso depone la successione cronologica degli eventi come sopra descritti: l'esclamazione di dolore del Silvestri ("mi hanno rotto una gamba") si colloca infatti contestualmente ovvero immediatamente dopo l'esplosione dei colpi da parte del Di Placido e verosimilmente contestualmente alla manovra automobilistica attribuita ad Andrea CALISTI, manovra effettuata - a detta dello stesso Andrea CALISTI (cfr. fol. 1425) - in modo molto lento e con difficoltà: appare dunque certamente possibile che la vittima abbia solo accusato un fortissimo dolore alla gamba ed abbia collegato tale effetto alla causa più prossima ed evidente - la manovra di retromarcia - senza rendersi conto di essere stata invece attinta da un colpo di pistola. Vale la pena di ricordare come tale ricostruzione sia l'unica compatibile con le emergenze testimoniali assunte e con i risultati dell'esame autoptico, proprio in relazione alla totale assenza di lesioni agli arti inferiori riconducibili ad un urto, anche leggero, da parte di un veicolo in movimento.

Peraltro, l'ipotesi in esame non appare smentita ma anzi confermata da altri elementi emersi nella immediatezza; dai rilievi fotografici emerge come sia stato rinvenuto un proiettile deformato indicato con il n. 1 (cfr. fotografie fol. 728 e fol. 750) in prossimità del cartello pubblicitario, che presenta uno dei montanti danneggiato (cfr. rilievi fotografici fol. 758). La introflessione rotondeggiante documentata dai rilievi citati appare certamente riconducibile ad un colpo di arma da fuoco ed evidentemente al proiettile di cui al n. 1 dei rilievi, il quale - dopo aver colpito la staffa del cartello pubblicitario, causando la introflessione citata - ha rimbalzato all'indietro; dall'esame della documentazione fotografica in atti emerge chiaramente come il colpo che ha attinto la staffa del cartello pubblicitario - sparato ad una altezza certamente compatibile con l'offesa alla persona - provenisse da direzione opposta rispetto ai colpi cui si riferiscono i bossoli sub 3 e 4; rispetto al corpo del Silvestri infatti i due bossoli si collocano sulla sinistra per chi guarda il campo dell'evento, mentre la introflessione sulla staffa è evidentemente presente sulla faccia opposta della staffa stessa e dunque è stata causata da un colpo proveniente da destra rispetto al corpo della vittima. Ma vi è di più: nel corso delle indagini è stato rinvenuto un altro proiettile, sequestrato all'interno degli uffici della società Bose SpA, situati al primo piano dell'immobile adiacente al ristorante "Re per una notte" (cfr. rilievi fotografici, fol. 860); l'immobile in questione si trova sulla destra rispetto alla staffa del cartello pubblicitario di cui ci si sta occupando, con conseguente concreta possibilità che i due colpi - quello sparato in aria che ha raggiunto gli uffici della Bose e quello sparato ad altezza d'uomo che ha colpito la staffa di metallo - provengano dalla stessa mano, mano alla quale ben può essere ricondotto anche il colpo che ha attinto il Silvestri alla gamba; va in proposito ricordato come non vi sia alcuna certezza sul numero dei colpi esplosi dal Di Placido, indicato da alcuni presenti proprio nel numero di 3 (cfr. dich. Liberati fol. 20; interr. Andrea CALISTI fol. 1423); né elementi determinanti possono essere desunti dalle osservazioni svolte in proposito dal c.t. in sede di accertamento autoptico: come si è già anticipato, infatti, l'unico elemento certo è che il colpo alla gamba riportato dalla vittima presenta una angolazione opposta rispetto al colpo mortale (da destra verso sinistra il primo; da sinistra verso destra il secondo), ma tale circostanza può trovare spiegazione sia in una diversa posizione del o dei soggetti che hanno esplosi i due colpi che hanno attinto la vittima, sia in un movimento rotatorio subito dalla vittima stessa dopo il primo colpo. In conclusione dunque, non vi sono elementi obiettivi che consentano di escludere che il colpo che ha attinto il Silvestri alla gamba sia stato esplosi dal Di Placido, ricostruzione questa che - per contro - appare l'unica in grado di coordinare in un contesto logico e consequenziale le emergenze obiettive dell'esame autoptico con la ricostruzione operata dai soggetti presenti ai fatti.

Appaiono di immediata evidenza gli effetti che l'adesione ad una simile ricostruzione ha sulla posizione dell'imputato, che, in base alla stessa, risulterebbe aver esplosi più colpi di arma da fuoco, almeno due dei quali certamente non in aria, ma rispettivamente uno ad una altezza tale da colpire il Silvestri alla gamba, l'altro ad una altezza di circa un metro e dunque verosimilmente non a scopo intimidatorio, ma chiaramente lesivo." (sent. pp. 15-17).

La ricostruzione è precisa, puntuale ed aderente alla risultanze processuali per cui questa Corte ad essa si riporta confermandola integralmente e facendola propria.



Da essa, infatti, si evince, in primo luogo, che ogni eventuale ricostruzione è impossibile allo stato dei fatti e, in secondo luogo, è del tutto irrilevante ai fini di attribuzione di responsabilità posto che giustamente il G.u.p. ha rilevato che:

"...dal capo di imputazione - pur non risultando indicata alcuna frattura - emerge come la lesione di cui gli imputati sono stati chiamati a rispondere sia stata determinata dall'urto con una autovettura: tale certamente non può essere l'unica lesione obiettivamente provata, consistente nel colpo di arma da fuoco. Tale lesione - lo si ripete, l'unica documentata a carico della gamba della vittima - non risulta dunque contestata agli imputati, con conseguente impossibilità di affermare la loro penale responsabilità in relazione a tale specifico punto del capo e)." (sent. p. 32)

Nel merito vero e proprio va respinta la doglianza di cui al I motivo dell'impugnazione a favore di Gianluca CALISTI.

Sostiene, infatti, il difensore che occorre valutare se il CALISTI, nel momento in cui prese l'arma e sparò, intendesse uccidere o solo procurare lesioni al fine di far cessare una lite che lo vedeva soccombente insieme ai suoi familiari e che nel caso di specie si sarebbe proprio versato in questa seconda situazione.

Orbene il motivo è infondato in fatto e in diritto.

In punto di fatto si può citare quanto il G.u.p. ha riportato nella sua sentenza per escludere la preterintenzionalità dell'azione:

"In via preliminare, va ricordato come sia stato accertato che la morte del Silvestri è stata determinata da un solo colpo di arma da fuoco che ha attinto la vittima in regione dorsale sinistra; in particolare, il medico legale in sede di relazione di c.t. autoptica riferisce: "...Quanto alla causa ed i mezzi della morte del Silvestri, le informazioni emerse dall'esame esterno del cadavere e dall'esame autoptico convergono verso una interpretazione della dinamica letale riferibile ad un quadro di shock emorragico secondario a ferita trapassante del torace da colpo di arma da fuoco a carica unica. In particolare, il colpo di arma da fuoco dinanzi detto ha determinato una lacerazione di entrambi i polmoni e del viscere cardiaco a tutto spessore, con un quadro di emotorace massivo e contemporaneo emopericardio con tamponamento cardiaco..." (cfr. relazione c.t. autoptica, fol. 1276).

Tale colpo di arma da fuoco risulta - per concordi dichiarazioni di tutti i soggetti escussi sul punto e per esplicita ammissione del diretto interessato - esploso dalla mano di Calisti Gianluca. Si è già detto come il Silvestri Giuseppe sia stato attinto da un altro colpo di arma da fuoco - sul quale si è a lungo già discusso - che tuttavia è stato del tutto privo di efficienza causale nella determinazione del decesso, così come le ulteriori lesioni riscontrate in sede autoptica sul corpo della vittima.

E' dunque pacifico come la condotta posta in essere dal Gianluca al momento della esplosione del colpo fatale sia stata obiettivamente idonea a determinare la

morte della vittima, con conseguente piena configurabilità - dal punto di vista oggettivo - del reato di omicidio contestato.

Restano da chiarire i profili relativi alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma per la configurabilità del reato di omicidio volontario, così come sostenuto dal PM nella sua discussione finale." (omissis)

"Dalle indagini svolte e dagli elementi sopra riportati è emerso come Gianluca sia stato reclutato fin dall'inizio per l'esecuzione di una spedizione punitiva; come abbia egli suggerito il nome del Di Placido - pugile amatoriale - per rinforzare la squadra che avrebbe dovuto attaccare i Silvestri; come fosse perfettamente a conoscenza della presenza a bordo della vettura del Luciano - sulla quale egli ha sempre viaggiato, sia durante la prima che la seconda fase organizzativa - della pistola fornita dal Di Placido; non solo: va ricordato come sia Gianluca, che lo zio Luciano abbiano materialmente accompagnato il Di Placido a prendere l'arma, che egli custodiva altrove, in luogo piuttosto distante dalla sua abitazione: tale condotta depone in modo inequivoco - ad avviso del Giudice - per l'attribuzione da parte dei Calisti - Gianluca e Luciano - di una importanza fondamentale alla presenza dell'arma, in assenza della quale non si sarebbe potuta portare a termine la spedizione punitiva già ampiamente descritta. Tali elementi - lungi dall'essere secondari o irrilevanti - consentono di caratterizzare in modo specifico l'atteggiamento della volontà dei soggetti che hanno partecipato a questa fase della organizzazione della azione: in particolare, ritiene il Giudice che proprio la circostanza che il Gianluca - unitamente allo zio Luciano - abbia compiuto una ampia deviazione per recuperare l'arma fornita dal Di Placido nonostante la evidente "fretta" che il Luciano aveva di vendicare l'affronto subito, consenta di attribuire un ruolo fondamentale alla presenza dell'arma." (omissis)

"Dalla ricostruzione operata delle fasi precedenti all'aggressione emerge chiaramente come tutti i partecipanti alla aggressione ed in particolare il Gianluca [CALISTI] avessero ben chiaro il rischio di poter utilizzare l'arma a scopo tutt'altro che intimidatorio: in tal senso infatti depone l'organizzazione della spedizione, preparata con cura, con la scelta dei partecipanti - suggerita proprio dal Gianluca [CALISTI] quanto al Di Placido e da quest'ultimo quanto al Ciriaci - , in numero dunque di cinque, superiore al numero di coloro che nella fase antecedente all'aggressione avevano avuto un alterco con il Luciano: si ricorda infatti che questi aveva avuto un litigio solo con i tre fratelli Silvestri, come riferito dai testi presenti, Liberati, Camposeo ed i fratelli Silvestri stessi; l'unico ad indicare un numero superiore di persone che lo avrebbero aggredito è proprio il Luciano [CALISTI], le cui dichiarazioni sul punto devono essere ritenute tutt'altro che disinteressate e dunque del tutto inattendibili, anche per i motivi esposti in precedenza. Non si vede dunque quale potesse essere lo scopo intimidatorio cui sarebbe stato finalizzato il porto dell'arma, quando il gruppo aggressore era decisamente superiore al presumibile numero degli aggrediti.

Ma vi è di più: risulta provato come, oltre ad essere stato da sempre a conoscenza della presenza a bordo della vettura dell'arma, il Gianluca [CALISTI] al momento del fatto la abbia "strappata" dalle mani del Di Placido, si sia diretto verso la vittima che, come si è detto, era in difficoltà a causa del forte dolore alla gamba ed abbia sparato verso di lei; dagli esiti dell'autopsia è emerso come il Silvestri sia stato colpito nella zona alta del torace: deve pertanto escludersi che il Gianluca [CALISTI] abbia sparato verso il basso. In proposito, non può ritenersi determinante nemmeno

la circostanza, affermata da alcuni testi, che il Silvestri si trovasse a terra: sul punto, va rilevato che dalla ricostruzione proposta dal Di Placido e dal CIRIACI emerge come il Gianluca [CALISTI] non si sia limitato ad afferrare l'arma ed a sparare, vuoi in aria, vuoi verso il basso a scopo intimidatorio, ma si sia prima avvicinato al Silvestri, esplodendo i colpi da distanza "ravvicinata" (cfr. interr. Di Placido, fol. 176 fasc. riunito; interr. CIRIACI fol. 1324). In tal senso devono - ad avviso del Giudice - essere interpretate le dichiarazioni rese dalla Liberati, la quale parla di esplosione di colpi "quasi a bruciapelo"; la c.t. autoptica consente di escludere che i colpi siano stati esplosi a bruciapelo - in senso tecnico - non avendo il c.t. evidenziato - in sede di esame esterno ovvero di discussione medico legale - alcun elemento che consenta di collocare l'esplosione del colpo ad una distanza inferiore ai 60 cm dalla vittima (cfr. c.t. autoptica fol. 1277). Deve pertanto ritenersi che con tale espressione la Liberati - non certo adusa al gergo tecnico proprio degli accertamenti balistici - abbia inteso esplicitare il fatto che l'aggressore si fosse avvicinato alla sua vittima proprio allo scopo di colpirla: non avrebbe infatti alcun senso - volendo solo esplodere colpi a scopo intimidatorio - avvicinarsi a qualcuno, condotta questa che - evidentemente - aumenta in modo esponenziale la probabilità di colpire il soggetto cui ci si è avvicinati.

Ma vi è di più: depongono nel senso appena indicato le frasi proferite dal Gianluca [CALISTI] subito dopo l'omicidio per come riferite dal Di Placido, più sopra citate: la circostanza che egli stesso abbia detto "l'ho ammazzato, l'ho ammazzato" è indubbiamente significativa. Ma ancora più significativa appare al Giudice la frase proferita dal Gianluca [CALISTI] immediatamente prima di afferrare l'arma; stando a quanto riferito dal Di Placido che si trovava nella medesima vettura, egli infatti avrebbe detto: "mo' questi m'hanno rotto il cazzo" contestualmente prendendo l'arma con la quale ha subito dopo ucciso il Silvestri.

Appare dunque evidente come il Gianluca [CALISTI] avesse intenzione di far cessare la lite a qualunque costo, stante anche la evidente inutilità dei colpi sparati poco prima dal Di Placido. Tale espressione caratterizza in modo determinante l'atteggiamento della volontà del Gianluca [CALISTI] nel momento in cui ha esplosi il colpo mortale e consente di configurare a suo carico un evidente dolo diretto." (sent. pp. 19-22).

Tale motivazione nel fatto è conforme a quanto risulta dagli atti per cui questa Corte la fa propria adottandola in pieno.

In diritto è sufficiente esaminare la cospicua giurisprudenza al riguardo (citando solo quella ultima nel tempo) per constatare che il G.u.p. ha fatto buon uso della stessa.

E' noto, infatti, che "il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte.

mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (il tipo e la micidialità dell'arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la distanza di sparo, la parte vitale del corpo presa di mira e quella concretamente attinta)." ." (Cass. sez. I, 20 maggio 2001 n. 25329 m. 219433) .

E' indubbio, quindi, alla luce di tale giurisprudenza, che il CALISTI abbia cagionato volontariamente la morte del SILVESTRI esplodendogli contro sicuramente un colpo a distanza ravvicinata attingendolo alla regione dorsale sinistra sulla linea angolo-scapolare con fuoriuscita nel quadrante supero-esterno della regione mammaria destra trapassandolo da parte a parte attraversando il lobo inferiore del polmone di sinistra, il sacco pericardico, la faccia posteriore dell'atrio di sinistra, la vena polmonare di destra, il lobo superiore del polmone destro fino a fuoriuscire (v. consulenza autoptica p. 13) per cui si tratta di omicidio volontario e non preterintenzionale.

Ad avviso della Corte, infatti, se si può consentire col primo giudice che tutti gli imputati non avessero nell'animo fin dalla prime fasi della vicenda la volontà di uccidere è evidente, invece, che nel caso di Gianluca CALISTI debba parlarsi di dolo diretto in quanto l'azione, tenuto conto della posizione del SILVESTRI, del suo stato di inferiorità fisica per cui non è potuto fuggire come gli altri, la distanza ravvicinata, il punto vitale dove il colpo è stato diretto e la micidialità della conseguenza e, soprattutto, la volontà di porre fine in modo definitivo ad un'aggressione risoltasi contro gli aggressori depone per una consapevolezza di uccidere e non solo l'accettazione di un rischio.

Col terzo motivo la difesa di Gianluca CALISTI sostiene l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.

